

**NORME TARIFFARIE in vigore dal 01/04/2013**

---

***NORME TARIFFARIE  
PER LA GARANZIA DELLA  
RESPONSABILITA' CIVILE  
OBBLIGATORIA***

-----  
***VEICOLI A MOTORE***  
-----

**DECORRENZA 01/04/2013**

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
**Sede Legale e Direzione**

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
[www.milass.it](http://www.milass.it)

**Divisione SASA**  
**Direzione Trieste**

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

## **INDICE**

DEFINIZIONE della tipologia di veicoli	pag. 4
NORME COMUNI PER I VEICOLI A MOTORE	pag. 5
FORMULE TARIFFARIE APPLICABILI	pag. 13
CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE	pag. 14
SETTORI I e II	pag. 19
SETTORE III	pag. 27
SETTORE IV	pag. 29
SETTORE V	pag. 33
SETTORE VI	pag. 36
SETTORE VII	pag. 37

LE PRESENTI NORME DEVONO INTENDERSI PRESTATE IN ABBINAMENTO e ad integrazione di quelle previste dal PRONTUARIO PREMI 01/04/2013 e ne formano parte integrante.

Nel caso di norme contrastanti od incongruenze con quelle indicate nel citato prontuario premi, faranno fede quelle riportate in quest'ultimo.

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

**DEFINIZIONE** di alcune tipologie di veicolo e corrispondente settore tariffario:

- *AUTOVETTURE*: articolo 54, lettera a - Codice della strada (settore I)
- *AUTOBUS*: articolo 54, lettera b - Codice della strada (settore III)
- *AUTOVEICOLO PER TRASPORTO PROMISCUO*: articolo 54, lettera c) Codice della strada (settore I)
- *AUTOCARRI*: articolo 54, lettera d - Codice della strada (settore IV)
- *CICLOMOTORI*: articolo 52 - Codice della strada (settore V)
- *CICLOMOTORI PER TRASPORTO DI COSE*: articolo 52/2 - Codice della strada (settore IV)
- *MOTOCICLI*: articolo 53, lettera a - Codice della strada (settore V)
- *MOTOCARRI*: articolo 53, lettera d - Codice della strada (settore IV)
- *MOTOTRATTORI*: articolo 53 lettera e - Codice della strada (settore IV)
- *MACCHINE OPERATRICI*: articolo 58 - Codice della strada (settore VI)
- *CARRELLI*: articolo 58 punto 2, lettera c - Codice della strada (settore VI)
- *MACCHINE AGRICOLE SEMOVENTI*: articolo 57, lettera a - Codice della strada (settore VII)
- *MACCHINE AGRICOLE TRAINATE*: articolo 57, lettera b - Codice della strada (settore VII)
- *RIMORCHI AGRICOLI*: articolo 57, lettera b punto 2 - Codice della strada (settore VII)
- *RIMORCHI*: articolo 56 - Codice della strada (settore I, II, III, IV, VI)
- *SEMIRIMORCHI*: articolo 56 punto 3 - Codice della strada (settore IV)
- *QUADRICICLI PER TRASPORTO DI COSE*: Decreto del Min. dei Trasporti del 5/4/1994. Veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto non è superiore a 550 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, che siano capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima pari ad 80Km/h e la cui potenza massima netta del motore sia inferiore o uguale a 15 Kw (settore IV)
- *QUADRICICLI PER TRASPORTO DI PERSONE*: Decreto del Min. dei Trasporti del 5/4/1994. Veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore a 400 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 Kw (settore V)
- *QUADRICICLI LEGGERI*: decreto del Min. dei Trasporti del 5/4/1994. Veicoli a quattro ruote la cui massa a vuoto è inferiore a 350 Kg., esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 Km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata, o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 Kw per gli altri tipi di motore (settore V)
- *MOTOSLITTE*: circolare del Min. dei Trasporti n. 180 del 24/12/1970. Veicoli a motore destinati al trasporto di persone e di cose il cui contatto sul suolo innevato si realizza mediante pattino o Pattini direzionali anteriori e uno o due cingoli posteriori costituenti il sistema di propulsione (settore V)

## NORME COMUNI PER I VEICOLI A MOTORE

### 1. VEICOLI DI IMMATRICOLAZIONE ESTERA – RESIDENZE PARTICOLARI E LEASING

E' ammessa esclusivamente l'assicurazione di veicoli immatricolati al PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO della Repubblica Italiana, e dei veicoli recanti le "targhe particolari" di cui al punto 10. che segue.-

E' ammessa l'assicurazione di veicoli di proprietà di "residenti all'estero" indipendentemente dalla cittadinanza del proprietario ma fermo il vincolo di iscrizione P.R.A. di cui al capoverso precedente.-

Per veicoli concessi in locazione finanziaria (contratto di leasing) la provincia di residenza dovrà essere quella del LOCATARIO.-

### 2. MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali determinano gli importi somme sino a concorrenza dei quali l'impresa presta l'assicurazione.

Il primo importo rappresenta il limite fino al quale l'impresa è obbligata per ogni sinistro, il secondo il limite per danni a persone, il terzo per danni a cose e animali.

Non sono ammesse coperture per combinazioni di massimali differenti da quelle indicate nel prontuario di tariffa.

### 3. DURATA DEI CONTRATTI – FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

Salvo quanto previsto dal successivo comma, non sono ammesse durate maggiori di un anno (365 giorni) più frazione. La frazione d'anno deve costituire il periodo assicurativo iniziale; detto periodo può essere frazionato secondo la rateazione prevista in contratto.

Relativamente ai ciclomotori (sia uso privato che trasporto cose) non è inoltre possibile emettere contratti con "rateo" alla firma, salvo il caso di sostituzione della polizza

#### REGOLE DI FRAZIONAMENTO DEL PREMIO

##### **RISCHIO NUOVO** (contratto stipulato con SASA come polizza nuova)

Premessa: qualora il prontuario premi della tariffa R.C.AUTO riporti il frazionamento del premio "R.D." (quadrimestrale/trimestrale) la sottoscrizione è subordinata ad autorizzazione della Direzione Generale.

#### RISCHI INCLUSI NEL SETTORE III

Il frazionamento del premio è ammesso esclusivamente ove risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- *gruppo di sinistrosità' UGUALE OD INFERIORE AL GRUPPO NEUTRO (il gruppo neutro è il gruppo 5 per extraurbano/noleggio/privato ed il gruppo 6 per servizio pubblico urbano)*

RISCHI INCLUSI NEL SETTORE IV (escluso motocarri e relativi rimorchi)

Il frazionamento del premio è ammesso esclusivamente ove risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- *gruppo di sinistrosita' UGUALE OD INFERIORE AL GRUPPO DI INGRESSO (il gruppo di ingresso è il gruppo 4 per autocarri leggeri o autocarri pesanti uso Conto Proprio ed il gruppo 5 per autocarri pesanti uso Conto Terzi)*

RISCHI INCLUSI NEL SETTORE V (escluso ciclomotori e quadricicli leggeri)

Il frazionamento del premio è ammesso esclusivamente ove risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- *classe di merito SASA pari o inferiore alla 14<sup>a</sup>*

RISCHI INCLUSI NEL SETTORE VI

Il frazionamento del premio è ammesso senza condizioni

RISCHI INCLUSI NEL SETTORE VII (escluso rischio statico per rimorchi)

Il frazionamento del premio è ammesso senza condizioni

Il frazionamento del premio NON È AMMESSO, pertanto l'unica rateazione ammessa è "ANNUALE", nei seguenti casi:

- ove non risultino soddisfatte le condizioni previste per ciascun settore tariffario;
- per il settore IV motocarri trasporto cose e relativi rimorchi (rischio statico)
- per il settore V ciclomotori e quadricicli leggeri trasporto persone
- per i rimorchi del settore I e II (rischio statico)
- per i rimorchi del settore VII (rischio statico)
- se l'importo di rata è inferiore al premio minimo indicato nel prontuario premi

#### **SOSTITUZIONE**

- nel caso di sostituzione in corso di contratto deve essere mantenuto il frazionamento del premio previsto sulla polizza sostituita; non è quindi consentito modificare il frazionamento;
- nel caso di sostituzione a scadenza senza cambio di rischio può essere mantenuto la rateazione o il frazionamento del premio previsto sulla polizza sostituita; è consentito modificare il frazionamento del premio, sempreché lo stesso sia ammesso per la tipologia di rischio secondo quanto precedentemente indicato per i casi di RISCHIO NUOVO;
- nel caso di sostituzione a scadenza con cambio di rischio valgono le disposizioni previste nel caso di RISCHIO NUOVO.

#### **QUIETANZAMENTO**

- In quietanzamento viene ripetuto il frazionamento del premio previsto in polizza.

#### **4. DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL VEICOLO DA ASSICURARE ED ALL'IDENTITA' DEL CONTRAENTE/PROPRIETARIO**

Come previsto dal Regolamento Isvap n.4/2006 e successive integrazioni/modifiche, nonché dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di emissione di una nuova polizza o di sostituzione in corso di contratto con veicolo diverso da quello della polizza sostituita, il Contraente deve esibire l'originale di carta di circolazione (certificato di circolazione per ciclomotori/quadricicli leggeri) e certificato di proprietà del veicolo da assicurare. Tale documentazione dovrà essere acquisita in copia da parte dell'Agenzia/Intermediario.

In virtù di quanto previsto dall'art.132, comma 1, del D.Lgs.209/2005 (Codice delle Assicurazioni), l'intermediario deve altresì verificare e quindi acquisire copia di un valido documento di identità del contraente della polizza e, se persona diversa, del proprietario del veicolo.

In caso di contraente "azienda" (società, enti, associazioni, ecc.), occorre verificare l'identità ed acquisire copia dei documenti identificativi di colui che sottoscrive la polizza.

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

**5. POLIZZE DI DURATA INFERIORE AD UN ANNO (esclusi i ciclomotori)**

Per le polizze di durata inferiore ad un anno si applica un premio corrispondente al periodo di tempo per il quale dovrà valere la garanzia con un aumento pari al 25% del premio annuo.

Non sono comunque ammesse assicurazioni temporanee di durata superiore a 6 mesi.

Le assicurazioni di rischi di durata inferiore all'anno, che siano già stati in precedenza assicurati, possono essere stipulate soltanto nella forma tariffaria indicata nell'attestazione rilasciata dal precedente assicuratore.

Non sono ammesse proroghe.

Sono ammesse variazioni di rischio solo nel caso di reimmatricolazione del veicolo o cambio di indirizzo del contraente/intestatario al P.R.A.

Qualora la variazione comporti aumento di premio si procede al conguaglio anche della maggiorazione del 25%; in caso di diminuzione del premio non si procede invece al conguaglio di detta maggiorazione.

E' ammessa la cessione del contratto.

**6. VEICOLI AZIONATI ELETTRICAMENTE (esclusi i filobus ed i veicoli del settore VI)**

Si applicano i premi previsti per i rispettivi settori, ridotti del 50%. Per i veicoli a fronte dei quali sul prontuario premi è indicato uno specifico punteggio in caso di alimentazione elettrica (I-II-IV-V settore), la predetta riduzione del 50% non va applicata.

**7. TARGHE PROVA**

Per le targhe prova la tariffa da applicare è la tariffa fissa senza tuttavia l'applicazione del pejus in caso di sinistro e senza applicazione del gruppo di sinistrosità. A seconda del veicolo cui la targa prova si riferisce, si applicano le seguenti condizioni tariffarie:

- autoveicoli in genere  
si applica il premio previsto per gli autocarri conto proprio di peso complessivo a pieno carico da oltre 70 a 120 quintali ridotto del 25%;
- motoveicoli e ciclomotori  
si applica il premio previsto per i motocarri di cilindrata da oltre 150 a 250 cc aumentato del 16%;
- rimorchi in genere  
si applica il 2% del premio previsto per gli autocarri da oltre 70 a 120 quintali conto proprio (premio minimo 20,66 euro);
- macchine operatrici  
si applica il premio previsto per gli autocarri conto proprio di peso complessivo a pieno carico da oltre 70 a 120 quintali ridotto del 25%;
- macchine agricole  
si applica il premio previsto per le macchine agricole conto proprio.

**8. VEICOLI CIRCOLANTI CON TARGA PROVVISORIA E MUNITI DI FOGLIO DI VIA**

La polizza assicurativa deve avere una durata corrispondente al periodo di validità del foglio di via.

- Veicoli appartenenti ai settori I e II.  
Nel caso in cui il foglio di via abbia validità fino a 60 giorni, si applica un premio pari al 15% del premio annuo corrispondente a quello della classe "bonus malus" 14.  
Qualora per particolari esigenze di sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati l'ufficio provinciale della M.C.T.C. rilasci foglio di via di durata superiore a 60 giorni, il premio da applicare è quello previsto dalla precedente norma 5 (polizza di durata inferiore all'anno – temporanea).
- Veicoli relativi al settore III.

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

Si applica un premio pari al 15% del premio annuo base indipendentemente dal numero di posti.  
Il premio viene calcolato applicando la tariffa fissa.

- Veicoli degli altri settori.  
Si applica un premio pari al 15% del relativo premio annuo di tariffa fissa.

## **9. VEICOLI USATI CIRCOLANTI PER PROVA, COLLAUDO O DIMOSTRAZIONE (esclusi quelli muniti di targa prova)**

Per i veicoli usati, posti in circolazione da commercianti (muniti della prescritta autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità) ai fini della vendita per prova, collaudo o dimostrazione è consentito stipulare polizze aperte con applicazioni per periodi indivisibili di 5 giorni continuativi e consecutivi di garanzia per ogni rischio e con applicazione delle seguenti condizioni:

La Società si riserva di applicare premi minimi su base annua corrispondenti alle diverse tipologie del rischio assicurato.

## **10.VEICOLI CON TARGHE PARTICOLARI**

I premi relativi ai veicoli targati AFI, CC, CD, CFS (Corpo Forestale dello Stato), CF (Corpo Forestale per le regioni a Statuto Speciale), CRI, DPC (Protezione Civile), EE, FTASE, RSM, SCV, SMOM, UN, UNP e UNT vengono determinati sulla base della relativa targa, indipendentemente dalla residenza/sede legale del proprietario/locatario.

Per i veicoli targati RSM, SCV, UN, UNP e UNT i premi di tariffa vanno applicati al netto delle imposte e del contributo al S.S.N.

## **11.AUTOVEICOLI E MOTOCICLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO ISCRITTI NEI REGISTRI AUTOMOTOCLUB STORICO ITALIANO (Asi), STORICO LANCIA, ITALIANO FIAT, ITALIANO ALFA ROMEO E DEL CENTRO STORICO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C**

- Contratti con durata di 10 giorni: Possono essere stipulate assicurazioni con applicazione del premio fisso di 30,00 euro per i motocicli e di 40,00 euro per gli autoveicoli. Per i massimali superiori il premio si determina applicando i coefficienti previsti dalle relative tariffe
- Contratti con durata superiore a 10 giorni: Si applicano i premi dei rispettivi settori di tariffa.

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

## 12.ASSICURAZIONE DI PIU' VEICOLI CON POLIZZA UNICA AMMINISTRATA CON LIBRO MATRICOLA

E' ammessa la stipulazione di polizze comprendenti più veicoli, fermo il rilascio di separato certificato e contrassegno per ogni veicolo. La stipula di polizze nella forma "libro matricola" è comunque riservata alla Direzione.

Ogni polizza è amministrata nella forma "libro matricola" e deve essere stipulata o rinnovata per un periodo non inferiore ad un anno e per un numero di veicoli non inferiore a 20 sempreché siano intestati al P.R.A. alla stessa Ditta Contraente o ad essa locati in leasing, oppure il premio della polizza - al netto degli eventuali accessori, dell'imposta di legge e del Contributo al S.S.N. - sia pari o superiore a EUR 20.000,00 su base annua.

E' ammessa l'assicurazione con unica polizza di veicoli appartenenti a Società collegate e/o controllate così come definite dall'art.2359 C.C. sempreché risultino contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

- La polizza sia contratta dalla Società controllante (Capogruppo)
- Siano assicurati tutti i veicoli di ciascuna azienda e non solamente parte di essi
- Il numero complessivo dei veicoli assicurati non sia inferiore a 20 unità

Nel caso di Consorzi regolarmente costituiti è ammessa l'assicurazione dei mezzi di proprietà dei singoli consorziati con unica polizza amministrata nella forma "Libro matricola" qualora il Contraente risulti il Consorzio stesso.

Il premio dovuto alla firma del contratto è quello relativo ai veicoli inizialmente assicurati.

Le autovetture inserite in una polizza amministrata nella forma a Libro Matricola possono essere assicurate, in alternativa alla forma tariffaria bonus/malus e gruppo di sinistrosità, nella forma "con franchigia fissa ed assoluta" ed in tal caso saranno previste le seguenti franchigie:

- autovetture di potenza fiscale fino a 10 cv (774 cc) 51,00 euro
- autovetture di potenza fiscale da oltre 10 cv fino a 14 cv (da oltre 774 cc a 1243,6 cc) 103,00 euro
- autovetture di potenza fiscale oltre 14 cv (oltre 1243,6 cc) 154,00 euro

I premi saranno calcolati sulla base del punteggio corrispondente alla tariffa bonus/malus con gruppi di sinistrosità per la classe di merito 13 ridotti del 25%.

La formula con franchigia fissa ed assoluta è altresì prestabile, a fronte di autovetture inserite in polizza a Libro Matricola, con le seguenti franchigie:

- franchigia di 258,00 Euro, con premi corrispondenti a quello calcolati sulla base della formula bonus/malus per la classe 13 ridotti del 27%
- franchigia di 516,00 Euro, con premi corrispondenti a quello calcolati sulla base della formula bonus/malus per la classe 13 ridotti del 29%
- franchigia di 1.000,00 Euro, con premi corrispondenti a quello calcolati sulla base della formula bonus/malus per la classe 13 ridotti del 31%

E' inoltre ammessa la stipula di contratti nella forma a Libro Matricola con le seguenti formule tariffarie:

- bonus/malus senza gruppi di sinistrosità (i punti di quest'ultima variabile tariffaria verranno pertanto sempre considerati pari a 0) per gli autoveicoli del I e II settore tariffario;
- tariffa fissa senza gruppi di sinistrosità (i punti di quest'ultima variabile tariffaria verranno pertanto sempre considerati pari a 0) per autoveicoli e rimorchi del III settore tariffario;
- tariffa fissa con pejus senza gruppi di sinistrosità (i punti di quest'ultima variabile tariffaria verranno pertanto sempre considerati pari a 0) per autoveicoli e rimorchi del IV settore tariffario;
- tariffa con franchigia fissa ed assoluta per autoveicoli e rimorchi del III e IV settore tariffario. In questo caso sarà possibile, oltre alle franchigie previste nel Prontuario Premi, stipulare contratti con franchigia di 1.000,00 Euro (in questo caso i punti relativi al parametro TIPO TARIFFA saranno pari a 6).

Relativamente alle autovetture, il parametro TIPO CLIENTE verrà sempre valorizzato con punteggio pari a 0 ("tutti gli altri casi").

E' ammesso il frazionamento del premio.

Lo sconto da applicare ai premi RCA è riservato alla Direzione.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli solamente nel caso di esclusione ed inclusione contemporanea; non sono ammesse sostituzioni di veicoli appartenenti a settori tariffari diversi.

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

Per le inclusioni di veicoli nel corso dell'annualità assicurativa, si applica in ogni caso la tariffa e la normativa in vigore al momento della stipula del contratto.

Sono ammesse esclusioni di veicoli soltanto in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva; tali esclusioni decorrono dalla data della restituzione materiale del certificato e del contrassegno ed il premio è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa, entro 60 giorni dal termine dell'annualità stessa.

Qualora la polizza sia stipulata con premio frazionato la regolazione del premio deve essere calcolata in base ai premi comprensivi dell'aumento per frazionamento.

Il contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio netto percepito per l'annualità successiva.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal contraente per l'annualità successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione dell'impresa.

In polizza deve essere inserita la seguente clausola:

*L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente, ovvero a Società tra loro collegate o controllate così come definite dall'art.2359 C.C.*

*Nel caso di Consorzi regolarmente costituiti è ammessa l'assicurazione dei mezzi di proprietà dei singoli consorziati con unica polizza amministrata nella forma "Libro matricola" qualora il Contraente risulti in Consorzio stesso.*

*Sono ammesse sostituzioni di veicoli esclusivamente nel caso di contemporanea esclusione ed inclusione del veicolo; non è ammessa la sostituzione di veicoli appartenenti a settori tariffari differenti.*

*Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore al momento della stipula del contratto.*

*Le inclusioni di veicoli (anche se sostituenti veicoli già presenti in polizza) sono ammesse solo se il veicolo incluso viene assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione o una voltura (comprovate da idonea documentazione che il Contraente deve consegnare in copia). Sia l'immatricolazione sia la voltura devono essere avvenute successivamente alla decorrenza della presente polizza.*

*Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.*

*Per le inclusioni e le esclusioni la garanzia ha effetto e cessa dall'ora e giorno di trasmissione del telefax con il quale l'inclusione o l'esclusione viene comunicata alla Società o dall'ora e giorno indicati nel telefax, se successivi all'ora e giorno di trasmissione, ovvero dalle ore 24.00 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state notificate. In ogni caso, per le esclusioni, la garanzia non può cessare prima delle ore 24.00 della data di restituzione alla Società del certificato e contrassegno.*

*Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.*

*Nel caso in cui dalla regolazione premio risulti un aumento rispetto al premio anticipato, il contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione stessa si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.*

*In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte del premio netto riscosso in più oltre al maggior premio netto percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza del premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 15° giorno dalla data di comunicazione della Società.*

### 13. TRASPORTO PROMISCUO DI PERSONE E COSE

- Autoveicoli destinati al trasporto promiscuo di peso complessivo a pieno carico sino a 35 quintali e con un massimo di 9 posti (compreso quello del conducente).

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

- Si applicano i premi previsti per le autovetture.
- Motoveicoli destinati al trasporto promiscuo.  
Si applicano i premi previsti per i motocicli.

#### 14. RISCHI RISERVATI ALLA DIREZIONE

Per i seguenti rischi **la determinazione delle tariffe da applicare è riservata alla Direzione:**

- rischi con carattere di particolarità od eccezionalità che, in quanto tali, non sono contemplati nella tariffa;
- contratti la cui stipulazione avvenga in seguito allo svolgimento di una procedura pubblica di gara;
- polizze amministrate a Libro Matricola;
- polizze per gare e competizioni sportive;
- rischi relativi a autobus e autosnodati in servizio di linea urbano o extraurbano o adibiti ad uso taxi;
- rischi relativi a veicoli per la raccolta o il trasporto di immondizie, e nettezza urbana in genere;
- trattori stradali, quali definiti dall'art.54 lettera e) del Codice della Strada, muniti di solo gancio
- trasporto, anche occasionale, di sostanze radioattive;
- assicurazione sulla patente;
- copertura assicurativa per massimali superiori a quelli indicati in tariffa;
- nuovi contratti di durata non superiore a 5 giorni per veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione (Art.17 D.P.R. 24/11/1970 n°973).
- applicazione di formule tariffarie diverse da quelle previste dalla Tariffa in vigore, richieste nell'ambito dei capitolati di gara;
- targhe extra-UE.

#### 15. SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO

La sospensione di garanzia è concessa secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, per i contratti amministrati con libro matricola, nonché per quelli relativi a veicoli del V settore tariffario, salva la possibilità di prevedere la sospensione (per non più di 2 volte per annualità assicurativa) per i motoveicoli e quadricicli per trasporto persone (esclusi i quadricicli leggeri) a mezzo richiamo in polizza della Condizione Particolare U) SOSPENSIONE PER MOTOVEICOLI ADIBITI A TRASPORTO PERSONE riportata nelle Condizioni di Assicurazione.

La predetta clausola è richiamabile solo se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:

- emissione di polizza nuova o sostituzione a scadenza annua;
- in caso di rischio già assicurato presso la stessa o altra compagnia, la sinistrosità pregressa dell'attestazione sullo stato del rischio riferita all'annualità precedente la stipula o il rinnovo deve essere priva di sinistri (anche di sinistri riservati per soli danni a cose) negli anni valorizzati (sono ammessi "ND" o "NA");
- classe di assegnazione SASA pari o inferiore alla 14.

A fronte del richiamo della Condizione Particolare "U", al premio R.C.A. verrà applicato un sovrappremio pari al 25% del premio annuo.

In tutti i casi, all'atto della sospensione viene rilasciata apposita appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

La Condizione Particolare "U" (presente nelle Condizioni di Assicurazione) è la seguente:

*U) SOSPENSIONE PER MOTOVEICOLI ADIBITI A TRASPORTO PERSONE (operante se espressamente richiamata sul contratto)*

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

*A parziale deroga dell'art.18 delle Norme che regolano l'assicurazione responsabilità civile, la Società consente, al massimo due volte per annualità assicurativa, la sospensione delle garanzie in corso di contratto per i motoveicoli adibiti al trasporto di persone.*

## 16.VEICOLI CONSEGNATI IN CONTO VENDITA

Il caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita è equiparata a tutti gli effetti a trasferimento della proprietà del veicolo (alienazione). Il contraente è tenuto a consegnare idonea documentazione rilasciata da un operatore professionale del mercato da cui risulti l'effettiva consegna del veicolo e l'inserimento dello stesso nel registro previsto dalla legge per tale titolo. Qualora l'Assicurato dovesse rientrare in possesso del veicolo consegnato (mancanza di alienazione) sono previsti i seguenti casi:

Tariffa applicata al Veicolo Invenduto	Modalità di assicurazione per il veicolo invenduto
Art.20) bonus malus autovetture ed autotassometri	Se la sostituzione del veicolo consegnato in conto vendita è avvenuta da più di un mese e da meno di dodici mesi deve essere stipulato un nuovo contratto assegnato alla classe di merito ed al gruppo di sinistrosità previsti per il caso di prima assicurazione dopo la prima immatricolazione al P.R.A.
	Se la sostituzione è avvenuta da meno di un mese o da più di dodici mesi deve essere stipulato un nuovo contratto assegnato alla classe di merito ed al gruppo di sinistrosità che prevedono il coefficiente di premio più elevato.
Art.21) bonus malus ciclomotori, motocicli e motocarri	Se la sostituzione del veicolo consegnato in conto vendita è avvenuta da più di un mese e da meno di dodici mesi deve essere stipulato un nuovo contratto assegnato alla classe di merito previsto per il caso di prima assicurazione dopo la prima immatricolazione al P.R.A.
	Se la sostituzione è avvenuta da meno di un mese o da più di dodici mesi deve essere stipulato un nuovo contratto assegnato alla classe di merito che prevede il coefficiente di premio più elevato.
Cond. Spec. "L" tariffa con gruppi di sinistrosità per autocarri	Se la sostituzione del veicolo consegnato in conto vendita è avvenuta da più di un mese e da meno di dodici mesi deve essere stipulato un nuovo contratto assegnato al gruppo di sinistrosità previsto per il caso di prima assicurazione dopo la prima immatricolazione al P.R.A.
	Se la sostituzione è avvenuta da meno di un mese o da più di dodici mesi il contratto verrà stipulato ai premi di tariffa maggiorati del 25% e sarà assegnato al gruppo di sinistrosità avente il coefficiente di premio più elevato.

**17. FORMULE TARIFFARIE APPLICABILI**

**ATTENZIONE: NON E' CONSENTITO IL PASSAGGIO AD ALTRO SETTORE TARIFFARIO NEL CASO DI SOSTITUZIONE DEL VEICOLO IN CORSO DI CONTRATTO**

**AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE FORME TARIFFARIE****Settori I-II****Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e cose**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autovetture</li> <li>• autotassametri</li> <li>• veicoli ad uso promiscuo per il trasporto di persone e cose</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonus/malus, gruppo di sinistrosità</li> <li>• Bonus/malus, gruppo di sinistrosità, con franchigia fissa ed assoluta,</li> <li>• franchigia fissa ed assoluta (solo per autovetture assicurate con polizza amministrata a libro matricola)</li> <li>• Bonus/malus senza gruppo di sinistrosità (solo per autoveicoli assicurati con polizza amministrata a libro matricola)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rimorchi di autovetture, autotassametri, veicoli ad uso promiscuo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tariffa fissa</li> </ul>

**Settore III****Veicoli destinati al trasporto di persone con più di 9 posti compreso quello del conducente**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autobus, filobus e relativi rimorchi</li> <li>• Autocarri ed autosnodati destinati al trasporto di persone,</li> <li>• Trenini lillipuziani,</li> <li>• Filocarri destinati al trasporto di persone,</li> <li>• Motocarri destinati al trasporto persone,</li> <li>• Rimorchi di autoveicoli destinati trasporto persone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tariffa fissa con gruppo di sinistrosità</li> <li>• Tariffa fissa senza gruppo di sinistrosità (solo per veicoli assicurati con polizza amministrata a libro matricola)</li> </ul>
--	---

**Settore IV****Veicoli a motore destinati al trasporto di cose**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autocarri, autotreni, autosnodati, autoarticolati, trattori stradali destinati al trasporto di cose e relativi rimorchi</li> <li>• Autoveicoli – escluso ciclomotori e motocarri – adibiti ad uso speciale o per trasporto specifico e relativi rimorchi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tariffa fissa con gruppo di sinistrosità ed eventuale maggiorazione in caso di più sinistri (pejus)</li> <li>• Tariffa fissa con pejus senza gruppo di sinistrosità (solo per veicoli assicurati con polizza amministrata a libro matricola)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciclomotori e quadricicli destinati al trasporto di cose, motocarri, mototrattori</li> <li>• Motoveicoli adibiti ad uso speciale o per trasporto specifico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonus malus</li> <li>• Bonus malus con franchigia</li> </ul>

**Settore V****Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed al trasporto promiscuo di persone e cose**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ciclomotori destinati al trasporto di persone e quadricicli leggeri</li> <li>• Motocicli e quadricicli destinati al trasporto di persone, motocarrozzette, motoslitte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bonus malus</li> <li>• Bonus malus con franchigia</li> </ul>
---	---

**Settore VI****Macchine operatrici**

Macchine operatrici, carrelli, mezzi sgombraneve, gatto delle nevi e relativi rimorchi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tariffa fissa</li> </ul>
--	---

**Settore VII****Macchine agricole**

Macchine agricole e relativi rimorchi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tariffa fissa</li> </ul>
---------------------------------------	---

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

## 18. CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (CU)

### 1. Obbligo di indicazione della classe CU sulle attestazioni di rischio

Con la Circolare Isvap N. 555/D del 17/05/2005, l'ISVAP ha stabilito che, a fare data dal 1° novembre 2005, le Imprese indichino nelle attestazioni sullo stato del rischio la classe di conversione universale ("CU") in luogo della classe "CIP" e della "classe comune" (derivante dalla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa del 5/5/2003 tra Governo, Ania ed Associazioni dei consumatori).

Con il Regolamento Isvap n.4/2006 del 9/8/2006, l'Istituto ha esteso l'obbligo di indicazione della classe CU a tutti i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo, ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia. In tali clausole sono compresi il BONUS/MALUS, il PEJUS ed i GRUPPI DI SINISTROSITA'.

### 2. Criteri di individuazione della classe di merito CU

#### 2.1 Individuazione della classe CU

a) Veicoli già presenti nel portafoglio della Compagnia

- ◆ Restano invariate le classi "interne" della Compagnia (determinate in funzione di quanto previsto dalle Norme Tariffarie e/o dalle Condizioni di polizza).
- ◆ Salvo che sia esplicitamente indicato il contrario nelle CGA e/o nelle Norme Tariffarie, la determinazione della classe di merito di assegnazione CU non influisce nella determinazione del premio e/o della classe di merito di assegnazione della Compagnia.

Per tutti i veicoli per i quali NON era prevista la classe CU (autobus con gruppi di sinistrosità, autoveicoli del Settore IV con gruppi di sinistrosità, motoveicoli per il trasporto di cose appartenenti al Settore IV con bonus/malus), è necessario individuare la classe CU, cui devono essere assegnati. Quest'ultima deve essere individuata seguendo gli stessi criteri previsti nel Regolamento Isvap n.4/2006 che di seguito riassumiamo:

- ◆ la classe di merito viene determinata sulla base del numero di annualità (considerando le ultime 5 complete) senza alcun tipo di sinistri (pagati, riservati con danni a persone, riservati con danni a cose):

ANNI SENZA SINISTRI	CLASSE DI MERITO
<b>5</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>10</b>
<b>3</b>	<b>11</b>
<b>2</b>	<b>12</b>
<b>1</b>	<b>13</b>
<b>0</b>	<b>14</b>

#### NOTA BENE:

- ◆ non sono considerati anni senza sinistri quelli per i quali la tabella della sinistrosità pregressa riporta le sigle N.A. (Non Assicurato) o N.D. (dato non disponibile);
- ◆ non si considera l'anno in corso.

Per determinare la classe di assegnazione, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri, pagati o riservati con danni a persone, provocati nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi.

*Esempio:*

1. rischio assicurato da 5 anni senza sinistri = classe 9;
2. rischio assicurato da 5 anni con 1 sinistro (pagato o riservato con danni a persone) = classe 12 (classe 10 per 4 anni senza sinistri + 2 classi per la presenza di un sinistro);
3. rischio assicurato da 3 anni senza sinistri = classe 11;

**Unipol**  
GRUPPO



MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

Divisione SASA  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

4. rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri nello stesso anno = classe 15 (11 per 3 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri);
5. rischio assicurato da 4 anni con 2 sinistri in anni diversi = classe 16 (12 per 2 anni senza sinistri + 4 classi per la presenza dei due sinistri).

### b) Veicoli già assicurati presso altra Impresa

Ferme le classi "interne" della Compagnia (determinate in funzione di quanto previsto dalle Norme Tariffarie e/o dalle Condizioni di polizza), tutti i veicoli devono essere assegnati anche alla classe CU, se la formula tariffaria convenuta lo prevede

- 1) Se l'attestato di rischio riporta l'indicazione della classe "CU", tale dato dovrà essere recepito in sede di emissione della polizza con le seguenti specifiche:
    - nel corso del 2007, limitatamente ai Settori IV-ciclomotori per il trasporto di cose e V-ciclomotori, quadricicli leggeri e motoveicoli, la classe CU riportata nelle attestazioni non può essere inferiore alla classe 5 (\*); nel corso del 2008 la classe CU riportata nelle attestazioni dei predetti veicoli non può essere inferiore alla classe 4 (\*) e così via per gli anni successivi (\*); la classe "comune" è stata infatti introdotta con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra Governo – Ania ed Associazioni dei consumatori il 05-05-2003 (le Compagnie che si sono immediatamente adeguate alle previsioni di tale accordo, hanno potuto prevedere un'assegnazione dei contratti alla classe "comune" che – nel corso del 2003 - non poteva essere inferiore alla 9).
    - nel corso del 2007, limitatamente ai motoveicoli per il trasporto di cose del Settore IV, la classe CU riportata nelle attestazioni non può essere inferiore alla classe 9 (\*); nel corso del 2008 la classe CU riportata nelle attestazioni dei predetti veicoli non può essere inferiore alla classe 8 (\*) e così via per gli anni successivi (\*);
  - 2) Qualora l'attestato di rischio fosse privo di tale indicazione (\*\*), la classe di merito di assegnazione "CU" dovrà essere determinata con le stesse modalità previste nel caso di "veicoli già presenti nel portafoglio della Compagnia" (Vds. precedente punto a.)
  - 3) In mancanza di attestazione di rischio (salvo quanto previsto per i veicoli assicurati con polizza "temporanea") il contratto è assegnato alla classe CU 18.
- (\*) in caso contrario, l'attestato deve ritenersi inefficace** e non può essere utilizzato per l'assunzione del rischio.
- (\*\*) in tal caso l'attestato deve ritenersi comunque regolare.** Il nuovo assicuratore deve infatti determinarla autonomamente con le modalità sopraindicate (Vds. Punto 2 - Criteri di individuazione della classe di merito CU).

## 2.2 Evoluzione della classe CU

Per le annualità successive, per tutti i veicoli *interessati*, l'assegnazione del rischio alla classe di merito di conversione universale (CU) avverrà in base alle regole evolutive previste dalla tabella di cui alla clausola *Bonus/Malus Autovetture* contenuta nell'ultimo provvedimento CIP n. 10/1993.

## 3. Regole di corrispondenza

- 1) I criteri evolutivi inerenti le classi di merito interne delle Compagnie non devono incidere sull'evoluzione delle classi CU.
- 2) Le Compagnie sono tenute ad adottare un "doppio binario": uno per le classi interne previste dalle Imprese ed uno per le classi CU.
- 3) Ciascuna Compagnia deve prevedere una specifica Tabella di corrispondenza (disponibile all'interno dei punti di vendita e sul sito Internet della Compagnia, nell'ambito del preventivatore on line) da utilizzare al momento dell'assunzione del rischio, per convertire la classe CU indicata nell'attestazione nella classe di merito interna liberamente determinata dall'Impresa (Vds. *Allegati N. 1 e N. 2*).
- 4) Regole per l'assegnazione della classe CU stabilite dall'Isvap: nella tabella che segue, si riportano, punto per punto, le "situazioni" contrattuali e le regole previste dall'Isvap per l'assegnazione della

**Unipol**  
GRUPPO



MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

Divisione SASA  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

classe di conversione universale. Tali regole sono state integrate con quanto disposto dall'art.5 della legge n.40 del 02/04/2007 (c.d. "Legge Bersani").

SITUAZIONI	CLASSE CU	CLASSE SASA
<ul style="list-style-type: none"> <li>il veicolo è assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione</li> <li>il veicolo è assicurato per la prima volta dopo una voltura o per esso è in corso una voltura</li> </ul>	14	E' determinata in base alle norme tariffarie vigenti e/o al disposto degli artt.20 / 21 CGA: <ul style="list-style-type: none"> <li>Autovettura nuova (immatricolata da meno di 36 mesi) classe 13</li> <li>Autovettura usata classe 14</li> <li>Ciclomotore, motoveicolo: classe 14</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Il veicolo viene assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione o dopo una voltura (o per esso è in corso una voltura) ed il contraente <u>non esibisce</u> la carta di circolazione (certificato di circolazione in caso di ciclomotore / quadriciclo leggero) ed il relativo foglio complementare o il certificato di proprietà ovvero l'appendice di cessione del contratto.</li> <li>Il veicolo risulta già assicurato ed il contraente <u>non consegna</u> la precedente attestazione dello stato del rischio.</li> </ul>	18	E' determinata in base alle norme tariffarie vigenti e/o al disposto degli artt.20 / 21 CGA: <ul style="list-style-type: none"> <li>Classe 18 per tutti i veicoli</li> </ul>
Nel caso di veicolo già assicurato all'estero, <u>in mancanza</u> di una dichiarazione da parte del precedente assicuratore estero in merito alla sinistrosità pregressa.	14	E' determinata in base alle norme tariffarie vigenti per veicolo di prima immatricolazione / prima assicurazione dopo voltura
Nel caso di veicolo già assicurato all'estero, in presenza di una dichiarazione da parte del precedente assicuratore estero in merito alla sinistrosità pregressa.	Applicazione dalle norme previste dal regolamento ISVAP n.4/2006-Allegato 2. N.B. la classe CU più bassa a cui può essere assegnato il contratto è la 9	E' determinata in base alle norme tariffarie vigenti e/o al disposto degli artt.20 / 21 CGA: <ul style="list-style-type: none"> <li>Classe determinata dalla Direzione in base agli elementi contenuti nella dichiarazione della Compagnia Estera</li> </ul>
Il veicolo è stato assicurato in precedenza in una Formula diversa dalla Bonus/Malus.	Applicazione dalle norme previste dal regolamento ISVAP n.4/2006-Allegato 2. N.B. la classe CU più bassa a cui può essere assegnato il contratto è la 9	E' determinata in base alle norme tariffarie vigenti:  N.B. la classe SASA più bassa a cui può essere assegnato il contratto è la 8

SITUAZIONI	CLASSE CU	CLASSE SASA
Nel caso di veicolo già assicurato con polizza di durata NON inferiore all'anno presso impresa cui sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il <i>Contraente</i> provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa o al Commissario Liquidatore e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, gli elementi che sarebbero stati indicati nell'attestazione ove fosse stata rilasciata. Se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale il <i>Contraente</i> deve dichiarare la classe di merito di assegnazione CU maturata.	Il contratto è assegnato alla classe di pertinenza sulla base della dichiarazione resa dal contraente.	E' determinata in base al disposto degli artt.20 / 21 CGA;
Il veicolo era assicurato in precedenza con polizza di durata inferiore all'anno.	Il contratto è assegnato alla classe CU indicata nel contratto di durata temporanea. Se il contratto temporaneo è privo della classe CU, la polizza è assegnata alla classe CU 14.	E' determinata in base al disposto degli artt.20 / 21 CGA;
Il veicolo è stato assicurato in precedenza con polizza scaduta da più di 12 mesi, durante i quali il veicolo stesso non ha circolato.	Il contratto è assegnato alla classe CU indicata nell'attestato di rischio ovvero alla classe 18 a seconda che la stipulazione dello stesso avvenga entro 60 mesi dalla scadenza del precedente contratto oppure successivamente.	E' determinata in base al disposto degli artt.20 / 21 CGA;
Attestazione consegnata successivamente alla stipulazione del contratto	Il contratto è assegnato alla classe CU indicata nell'attestato di rischio se tale documento viene consegnato entro 3 mesi dalla data della stipulazione del contratto (con rimborso della differenza di premio).	E' determinata in base al disposto degli artt.20 / 21 CGA;
Sinistro eliminato come senza seguito dopo l'appostazione a riserva	Il rimborso del maggior premio pagato deve essere previsto anche nel caso in cui il rapporto assicurativo con il contraente non sia più in essere (entro 5 anni dalla data di cessazione del contratto). Al contraente che ne abbia fatto richiesta deve essere trasmessa l'attestazione di rischio contenente i dati (tabella di sinistrosità pregressa, classe CU e classe della Compagnia) rettificati.	Quanto richiesto dall'Isvap è già previsto nelle condizioni contrattuali del prodotto Autoplus ed Autoplus 2003. (art.20 / 21 CGA)

SITUAZIONI	CLASSE CU	CLASSE SASA
Il veicolo risulta già assicurato ed il Contraente consegna la precedente attestazione dello stato del rischio relativa ad un contratto scaduto da non più di 12 mesi.	Il contratto è assegnato alla classe CU indicata nell'attestato di rischio	E' determinata in base alle norme tariffarie vigenti e/o al disposto degli artt.20 / 21 CGA

Sono individuati come veicoli della medesima tipologia per i quali è possibile applicare la Legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. "Legge Bersani") quelli riportati in corrispondenza della medesima lettera del seguente elenco:

- a) Autovettura / autoveicolo ad uso promiscuo/autotassametro
- b) Autobus / filoveicolo/ autosnodato
- c) Autocarro / trattore stradale/ autotreno/ autoarticolato/ autoveicolo per trasporto specifico
- d) Autoveicolo per uso speciale
- e) Ciclomotore trasporto cose / motoveicolo trasporto cose
- f) Ciclomotore trasporto persone /quadriciclo leggero
- g) Motoveicolo trasporto persone
- h) Macchina operatrice
- i) Macchina agricola

#### 4. Furto totale, demolizione, cessazione definitiva della circolazione

1. In caso di furto totale del veicolo, demolizione o cessazione definitiva della circolazione, l'Assicurato può mantenere la **classe CU** maturata **entro 5 anni dalla scadenza del contratto risolto a seguito di uno degli eventi suindicati.**
2. Per il caso di furto, qualora l'Assicurato abbia già usufruito della classe di merito maturata sul veicolo rubato per altro veicolo di sua proprietà, in caso di successivo ritrovamento del veicolo rubato, per quest'ultimo deve essere stipulato un nuovo contratto in classe **CU 14.**

#### 5. Acquisto di un veicolo in sostituzione di altro veicolo

Nel caso di acquisto di un veicolo di nuova proprietà da parte di un soggetto che possa documentare la vendita, la consegna in conto vendita, il furto, la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione o la definitiva esportazione all'estero di un veicolo precedentemente assicurato, l'assicuratore classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio di tale ultimo veicolo purché in corso di validità (previa acquisizione di idonea documentazione comprovante uno dei sopraindicati eventi).

#### 6. Cambio Settore Tariffario

**La classe CU non può essere mantenuta in caso di variazione del Settore Tariffario** (es. passaggio da ciclomotore per il trasporto di cose <Settore IV> a ciclomotore per il trasporto di persone <Settore V>) indipendentemente dalla Condizione Speciale applicata.

In questi casi, la classe CU deve essere determinata in funzione delle dichiarazioni rese dal contraente al momento della sostituzione (es. veicolo assicurato per la prima volta dopo l'immatricolazione = classe CU 14) ovvero sulla base dell'attestato di rischio eventualmente consegnato dallo stesso.

#### 19. RINUNCIA ALLA RIVALSA ESTESA – CONDIZIONE PARTICOLARE "T"

Per tutte le tipologie di veicolo è richiamabile la Condizione Particolare T – Rinuncia alla rivalsa estesa per la quale viene applicato un sovrappremio del 3% del premio RCA. La Condizione Particolare T può essere inserita qualora venga emessa una polizza nuova o una sostituzione di contratto a scadenza annua.

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

## **SETTORI I e II**

### **20. CLASSE "BONUS MALUS" E ALTRI PARAMETRI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO**

Si precisa che le condizioni previste da SASA, differiscono da quelle indicate dal Prov. C.I.P. n. 10 del 5/5/93 in materia di classe di assegnazione per le autovetture assicurate nella forma "bonus malus".

In ottemperanza a quanto previsto dalla circolare ISVAP n. 260/95, sull'attestato di rischio rilasciato dalla SASA vengono comunque indicate, oltre alla classe di provenienza, sia la classe di assegnazione derivante dall'applicazione delle norme tariffarie SASA (= classe di assegnazione) che la classe di assegnazione derivante dall'applicazione della clausola "bonus malus" prevista dal sopracitato Prov. C.I.P. (= CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)).

Quest'ultima classe, in caso di variazione della compagnia di assicurazione, troverà direttamente applicazione nell'ipotesi in cui l'impresa subentrante abbia conservato nella propria clausola "bonus malus" le stesse classi e regole evolutive previste dalla delibera C.I.P.

Essa, inoltre, potrà essere presa in considerazione dal nuovo assicuratore come integrazione delle informazioni relative alla sinistrosità pregressa.

**DETERMINAZIONE DEL PROFILO TARIFFARIO DI RIFERIMENTO:** il premio di tariffa è sempre determinato con riferimento al punteggio "SESSO/ETA" più elevato tra quelli del:

- Contraente
- Proprietario (locatario nel caso di veicolo in leasing)

Nel caso di COMPROPRIETA' del veicolo assicurato il profilo del PROPRIETARIO (locatario nel caso di veicolo in leasing) è rappresentato dal soggetto con punteggio "SESSO/ETA" più elevato tra quelli dei cointestatari.

**CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO:** valgono le regole stabilite nella tabella di classificazione riportata in calce al presente comma; di seguito si riportano in dettaglio alcune regole particolari per l'assegnazione alla CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.) 01 ed all'assegnazione della classe su polizze provenienti da forma tariffaria diversa da bonus malus:

**CRITERIO DI ASSEGNAZIONE NEL CASO DI CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.) = 1 (UNO)**

CLASSE DI ASSEGNAZIONE C.U.	CLASSE DI ASSEGNAZIONE SASA	REQUISITI (laddove ricorrano contemporaneamente i seguenti requisiti)
1 (UNO)	1A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza sinistri negli ultimi 5 anni oltre all'anno corrente (tabellino attestazione TUTTO = 0 sinistri)</li> <li>• età del proprietario superiore ad anni 42 (da 43 anni ed oltre); sono COMPRESSE LE AZIENDE (società, enti, associazioni, ditte, ecc.)</li> </ul>
	1B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assenza sinistri negli ultimi 5 anni oltre all'anno corrente (tabellino dell'attestazione TUTTO = 0 sinistri)</li> <li>• età del contraente/proprietario compresa tra 32 e 42 anni compresi. Restano escluse le AZIENDE (società, enti, associazioni, ditte, ecc.)</li> </ul>
	1 (UNO)	laddove non sussistano i requisiti precedenti o gli stessi non ricorrano contemporaneamente

**N.B.** Nel caso l'attestato di rischio del veicolo da assicurare sia emesso da SASA la classe di assegnazione SASA sarà la medesima di quella riportata sull'attestato stesso.

**PROVENIENZA DA FORMA TARIFFARIA DIVERSA DA BONUS MALUS:**

qualora nell'attestato dello stato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia assicuratrice non venga riportata la "CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.)" in conseguenza di forma tariffaria diversa da "bonus malus", ferma l'assegnazione del contratto alla CLASSE DI CONVERSIONE UNIVERSALE (C.U.) con le modalità previste dal regolamento ISVAP n°4/2006 del 09/08/2006, la classe di merito di assegnazione SASA sarà determinata come segue:

- la classe SASA di assegnazione è determinata in base all'osservazione della tabella di sinistrosità pregressa partendo dall'assegnazione alla classe di merito SASA 8 (classe OTTO) in assenza di sinistri nell'intera tabella, cui si sommano 3 (tre) classi per ciascun sinistro ed 1 (una) classe per le indicazioni non valorizzate quali NA, ND, \*\*, etc.; la classe di massimo malus resta la 18 (classe DICIOOTTO); si riporta un'esempio di tabella e di calcolo:

Tabella di sinistrosità pregressa presentata nell'attestato

<b>TIPO SINISTRO</b>	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>corrente</b>
<b>N° sinistri pagati</b>	NA	ND	00	00	01	00
<b>N° sinistri riservati a persone</b>	NA	ND	00	00	00	00
<b>N° sinistri riservati a cose</b>	NA	ND	00	00	00	00

Calcolo del totale sinistri per ciascuna annualità

<b>N° totale sinistri nell'anno</b>	NA	ND	00	00	01	00
-------------------------------------	----	----	----	----	----	----

Calcolo della classe di assegnazione SASA

<b>Alla Classe "base" 8</b>	Somma 1	Somma 1	Somma 0	Somma 0	Somma 3	Somma 0	Classe Ass.ne 13
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

**Classificazione valida per l'assegnazione della classe di merito SASA ai nuovi contratti (anche in base a quanto disposto dall'art.5 della legge 2 aprile 2007 n.40 (c.d. Legge Bersani))**

N.	CASI	CLASSE (C.U.)	CLASSE SASA	DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE DA PARTE DEL CONTRAENTE E DA ACQUISIRE IN COPIA DALL'AGENZIA/PUNTO VENDITA (l'attestato di rischio va sempre consegnato in originale)
1	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta (assicurato entro 36 mesi dalla data di immatricolazione)	14	13	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare
2	Veicolo immatricolato al PRA per la prima volta (assicurato oltre 36 mesi dalla data di immatricolazione)	14		1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare
3	Veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA (immatricolato da non più di 36 mesi)	14	13	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare o appendice di cessione contratto o atto notarile
4	Veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al PRA (immatricolato da più di 36 mesi)	14		1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare o appendice di cessione contratto o atto notarile
5	Veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o una voltura al PRA in presenza di valido attestato di rischio conseguito per altro veicolo (veicolo di riferimento), della medesima tipologia di quello da assicurare ed appartenente allo stesso proprietario/locatario (persona fisica – non azienda, società, ente, ecc.) o ad un suo familiare convivente.	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento	Classe SASA riportata nell'attestato del veicolo di riferimento. Se l'attestato è di altra compagnia la classe SASA è uguale alla CU	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) Attestato dello stato di rischio del veicolo di riferimento 4) Dichiarazione sottoscritta dal Contraente, ai sensi degli artt.1892 e 1893 C.C., che attesti che il veicolo di riferimento non ha circolato nel periodo successivo alla scadenza dell'attestato di rischio (o dalla data di sospensione se il contratto al quale l'attestato si riferisce è stato sospeso) nel caso di attestato scaduto da più di 12 mesi e da non più di 5 anni 5) documentazione attestante la sospensione del contratto precedente (appendice di sospensione), ove ricorra il caso 6) certificato dello stato di famiglia del proprietario del veicolo da assicurare, con data di rilascio del certificato non antecedente di più di 6 mesi rispetto alla decorrenza della polizza, nel caso il nuovo veicolo sia di proprietà di un familiare convivente del proprietario/locatario del veicolo di riferimento
6	Veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione o una voltura al PRA in presenza di valido attestato di rischio conseguito per altro veicolo (veicolo di riferimento), della medesima tipologia di quello da assicurare ed appartenente allo stesso proprietario/locatario (persona fisica – non azienda, società, ente, ecc.) o ad un suo familiare convivente. Il veicolo di riferimento è stato rubato, distrutto, demolito, esportato definitivamente, venduto o consegnato in conto vendita	Classe CU riportata nell'attestato del veicolo di riferimento	Classe SASA riportata nell'attestato del veicolo di riferimento. Se l'attestato è di altra compagnia la classe SASA è uguale alla CU	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) Attestato dello stato di rischio del veicolo di riferimento 4) Dichiarazione sottoscritta dal Contraente, ai sensi degli artt.1892 e 1893 C.C., che attesti <ul style="list-style-type: none"> <li>che il veicolo di riferimento non ha circolato nel periodo successivo alla scadenza dell'attestato di rischio, nel caso di attestato scaduto da più di 12 mesi e da non più di 5 anni</li> <li>che l'attestato del veicolo di riferimento non è stato già utilizzato per l'assicurazione di un altro veicolo acquistato dall'assicurato in sostituzione del precedente</li> </ul> 5) documentazione comprovante il furto, l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo di riferimento (se ricorre uno dei casi indicati) 6) certificato dello stato di famiglia del proprietario del veicolo da assicurare, con data di rilascio del certificato non antecedente di più di 6 mesi rispetto alla decorrenza della polizza, nel caso il nuovo veicolo sia di proprietà di un familiare convivente del proprietario/locatario del veicolo di riferimento
7	Veicolo già assicurato con forma tariffaria Bonus/Malus ed attestato di rischio riferito a contratto scaduto da non più di 12 mesi	come da attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia		1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) Attestato dello stato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it



**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

N.	CASI	CLASSE (C.U.)	CLASSE SASA	DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE DA PARTE DEL CONTRAENTE E DA ACQUISIRE IN COPIA DALL'AGENZIA/PUNTO VENDITA (l'attestato di rischio va sempre consegnato in originale)
8	Veicolo già assicurato con forma tariffaria Bonus/Malus ed attestato di rischio riferito a contratto scaduto da più di 12 mesi ma da non più di 60 mesi	come da attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia		1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) Attestato dello stato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia 4) Dichiarazione sottoscritta dal Contraente che attesti, ai sensi degli artt.1892 e 1893 C.C., che il veicolo non ha circolato nel periodo successivo alla scadenza del contratto (o dalla data di sospensione se il contratto al quale l'attestato si riferisce è stato sospeso)
9	Veicolo già assicurato con forma tariffaria Bonus/Malus ed attestato di rischio riferito a contratto, scaduto da più di 12 mesi ma da non più di 60 mesi, risolto/sostituito a seguito di furto/rapina/appropriazione indebita o consegna in conto vendita (qualora l'assicurato rientri in possesso del veicolo dal conto vendita od a seguito del "ritrovamento" dello stesso)	come da attestato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia		1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) Attestato dello stato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia 4) documentazione comprovante il furto, l'esportazione definitiva all'estero, la consegna in conto vendita, la distruzione, la demolizione o il trasferimento della proprietà del veicolo di riferimento (se ricorre uno dei casi indicati)
10	Veicolo già assicurato con forma tariffaria Bonus/Malus ed attestato di rischio riferito a contratto scaduto da più di 5 anni	18		1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare
11	Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa da Bonus/Malus	Vedi Reg. ISVAP n°4/2006	Vedi regola interna (art.19 delle Norme Tariffarie)	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) Attestato dello stato di rischio rilasciato dalla precedente Compagnia
12	Veicolo già assicurato con forma tariffaria Bonus/Malus su contratto di durata temporanea scaduto da non più di 12 mesi	come da precedente contratto		1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) Copia del precedente contratto temporaneo
13	Veicolo già assicurato con forma tariffaria Bonus/Malus su contratto di durata temporanea scaduto da più di 12 mesi ma da non più di 5 anni	come da precedente contratto		1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) Copia del precedente contratto temporaneo 4) Dichiarazione sottoscritta dal Contraente, ai sensi degli artt.1892 e 1893 C.C., che attesti che il veicolo non ha circolato nel periodo successivo alla scadenza del contratto
14	Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa da Bonus/Malus e polizza temporanea scaduta da non più di 12 mesi	13		1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) Copia del precedente contratto temporaneo
15	Veicolo già assicurato con forma tariffaria diversa da Bonus/Malus e polizza temporanea scaduta da più di 12 mesi ma da non più di 60 mesi	13		1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) Copia del precedente contratto temporaneo 4) Dichiarazione sottoscritta dal Contraente, ai sensi degli artt.1892 e 1893 C.C., che attesti che il veicolo non ha circolato nel periodo successivo alla scadenza del contratto
16	Veicolo precedentemente assicurato all'estero in assenza di dichiarazione della precedente compagnia estera	14		1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare
17	Veicolo precedentemente assicurato all'estero	Vedi Reg. ISVAP n°4/2006	Vedi regola interna (art.20 delle C.G.A.)	1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera dalla quale risulti il periodo di assicurazione ed il numero dei sinistri RCA accaduti nel medesimo periodo
18	Veicolo già assicurato con altra Compagnia posta in liquidazione od inibita all'assunzione di affari nuovi	come da documentazione presentata		1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare 3) Fotocopia della raccomandata di richiesta dell'attestazione inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario Liquidatore; 4) Dichiarazione del Contraente, ai sensi degli artt.1892 e 1893 C.C., attestante gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o – per i contratti risolti prima della scadenza annuale - la classe di assegnazione
19	Mancanza della documentazione o delle dichiarazioni richieste nei casi specifici	18		1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare
20	Tutti i casi diversi da quelli precedenti	18		1) carta di circolazione 2) certificato di proprietà o foglio complementare

**NOTA (riferita ai casi n.5 e 6 precedentemente indicati e derivanti dall'applicazione della Legge Bersani):**

- Le polizze temporanee e le dichiarazioni rilasciate dalle imprese estere sono equiparate alle attestazioni di rischio; le stesse potranno pertanto usufruire dello stesso "periodo di validità" degli attestati e saranno soggette alle stesse modalità di utilizzo.
- Se il veicolo di riferimento risulta essere assicurato con una formula tariffaria che non prevede la valorizzazione della classe CU (es. tariffa fissa con franchigia), l'attestato di rischio conseguito non può essere utilizzato per assicurare un nuovo veicolo aggiuntivo.

**AGEVOLAZIONE PER CLIENTE GIA' ASSICURATO CON SASA**

Nel caso di stipula di un nuovo contratto in applicazione della Legge n.40 del 2 aprile 2007 (casi n.5 e 6 della tabella che precede), laddove ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni al momento della stipula:

- il gruppo di sinistrosità di assegnazione sia il 2
  - il "veicolo di riferimento" sia assicurato con SASA con polizza in vigore e gruppo di sinistrosità 1
- il punteggio relativo al parametro TIPO CLIENTE, di cui al prontuario premi, verrà ridotto di 15 punti per la prima annualità.

**Regole di evoluzione della classe di merito al rinnovo contrattuale**

L'evoluzione della classe di merito a ciascuna scadenza annuale di contratto è determinata in base ai sinistri liquidati e/o accaduti nel periodo di osservazione, così come definito dalle Condizioni di Assicurazione in vigore per il contratto considerato.

Tabella di evoluzione delle classi di merito SASA

Classe iniziale	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1C	1C	1A	6	9	12
1B	1C	1	6	9	12
1A	1B	2	6	9	12
1	1A	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

**CRITERIO DELLA FREQUENZA SINISTRI OSSERVATA (GRUPPI)**

Norme per l'assegnazione ai gruppi di sinistrosità pregressa:

L'assegnazione ai gruppi avviene in base alla tabella prevista nel Prontuario Premi 01/03/2010, utilizzando i parametri:

- classe di merito SASA assegnata
- sinistrosità relativa agli ultimi 5 anni precedenti a quello della stipula o del rinnovo del contratto (non sono da considerare i sinistri a riserva per danni a cose)



MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

Divisione SASA  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046



**NOTE:**

- per "5 anni precedenti" si intendono i 5 anni solari più il rateo dell'annualità in corso
- le indicazioni "ND" o "NA" corrispondono ad "attestazione incompleta";

Regole evolutive dei gruppi di sinistrosità pregressa:

Al termine di ciascuna annualità assicurativa si provvede alla riassegnazione dei gruppi utilizzando LA CONDIZIONE DI MAGGIORE FAVORE PER L'ASSICURATO SCELTA TRA LA TABELLA DI ASSEGNAZIONE PREVISTA DAL PRONTUARIO PREMI E LA SEGUENTE TABELLA DI EVOLUZIONE (fermo restando che le classi dalla 11 alla 18 devono avere un gruppo di sinistrosità non inferiore a 2)

Gruppo di provenienza	Gruppo di assegnazione				Dopo 5 anni di permanenza nello stesso gruppo senza sinistri
	Nessun sinistro	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri	
1	1	2	2	4	1
2	2	3	4	4	1
3	3	4	4	4	2
4	4	4	4	4	3

NOTA: il periodo di osservazione E' IL MEDESIMO GIA' IN USO PER L'EVOLUZIONE BONUS/MALUS



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it



**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

**Altri parametri di personalizzazione:**

**ETA'/SESSO:** il punteggio è calcolato sul "profilo tariffario di riferimento" così come definito in precedenza (vedi "Bonus Malus").

**COMUNE/PROVINCIA DI RESIDENZA PROPRIETARIO/LOCATARIO:** il punteggio è calcolato sul CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE del proprietario/locatario; laddove il CAP risulti mancante o errato, deve essere applicato il punteggio del capoluogo di provincia ove si trova ubicato il comune di residenza proprietario.

**TIPO CLIENTE:** laddove ricorrano contemporaneamente specifiche combinazioni di parametri tariffari (classe di merito, età/sexo, sinistrosità, etc.) la tariffa prevede l'assegnazione del rischio a diverse tipologie di cliente (si veda il Prontuario Premi).

**NOTA:** Ai fini della sinistrosità pregressa devono essere CONTEGGIATI ESCLUSIVAMENTE I SINISTRI PAGATI (indipendentemente dalla percentuale di responsabilità dell'assicurato) ED I SINISTRI RISERVATI CON DANNI A PERSONE; pertanto I SINISTRI RISERVATI CON DANNI A SOLE COSE non concorrono a determinare la sinistrosità pregressa ai fini dell'osservazione

**CILINDRATA/ALIMENTAZIONE:** rappresenta il parametro tecnico relativo all'autovettura assicurata; la tabella della variabile "cavalli fiscali" prevede un punteggio differenziato a seconda che l'alimentazione del veicolo sia a Benzina, a Gasolio o mista; a tale proposito si veda la seguente tabella esplicativa:

<b>TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER ALIMENTAZIONE</b>	
<b>PARAMETRO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
ALIMENTAZIONE BENZINA	Esclusivamente benzina
	Mista benzina ed elettrica
ALIMENTAZIONE DIESEL/GAS/MISTA	Esclusivamente gasolio
	Gas (metano/gpl)
	Mista con alimentazione anche gasolio o gas
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	Veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica

- laddove l'alimentazione non potesse essere valorizzata si applica il punteggio dell'alimentazione BENZINA
- laddove non fosse rispettata la corrispondenza tra "cilindrata" e "cavalli fiscali" il premio deve essere calcolato in base alla "cilindrata"

**21. AUTOVETTURE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE ED AUTOTASSAMETRI**

Si applicano i premi previsti per le autovetture ad uso privato aumentati del 68% (come indicato nel prontuario premi).

**22. NOLEGGIO O LOCAZIONE DI AUTOVETTURE SENZA CONDUCENTE**

I premi sono aumentati del 70% (come indicato nel prontuario premi).

**23. AUTOVETTURE ADIBITE A SCUOLA GUIDA**

Si applica il corrispondente premio previsto per le autovetture ad uso privato.

**24. AUTOVETTURE CON TRAINO**

Per le autovetture che trainano rimorchi identificati con targa propria (caravan, carrello tenda, carrello portaimbarcazioni e simili) si applica un aumento del 5% sul premio dell'autovettura.

Per tali rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della successiva norma 27.

Per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (non identificati con targa propria) non si applica alcun sovrappremio.

**25. RIMORCHI DI AUTOVETTURE - RISCHIO STATICO**

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il relativo premio, come indicato sulla tariffa.

- Non sono ammessi contratti di durata inferiore ad un anno.
- Non è ammesso il frazionamento del premio.

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rischio in sosta, se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

## 26. GUIDATORE ESCLUSIVO

Può essere richiamata la Condizione Particolare Q) GUIDATORE ESCLUSIVO, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il veicolo da assicurare sia un'autovettura uso privato o un promiscuo
- il contraente sia uguale al proprietario
- il contraente ed il proprietario siano un maschio o una femmina di età superiore a 25 anni ed inferiore a 76
- il contratto sia assegnato al gruppo di sinistrosità 1 o 2
- venga emessa una polizza nuova o una sostituzione di contratto a scadenza annua

Il richiamo della Condizione Particolare "Q" prevede una riduzione di punteggio della variabile SESSO/ETA' secondo quanto indicato sul prontuario premi ed esclude la possibilità di richiamare la Condizione Particolare R) GUIDATORE ESPERTO.

## 27. GUIDATORE ESPERTO

Può essere richiamata la Condizione Particolare R) GUIDATORE ESPERTO, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il veicolo da assicurare sia un'autovettura uso privato o un promiscuo
- il contraente ed il proprietario siano un maschio o una femmina di età superiore a 25 anni ed inferiore a 76
- il contratto sia assegnato al gruppo di sinistrosità 1 o 2
- venga emessa una polizza nuova o una sostituzione di contratto a scadenza annua

Il richiamo della Condizione Particolare "R" prevede una riduzione di punteggio della variabile SESSO/ETA' secondo quanto indicato sul prontuario premi ed esclude la possibilità di richiamare la Condizione Particolare Q) GUIDATORE ESCLUSIVO.

## 28. RISARCIMENTO DEL DANNO IN "FORMA SPECIFICA"

Per le polizze nuove o rinnovate con decorrenza dall'01/10/2009, che prevedono l'applicazione delle condizioni contrattuali di cui al mod.2660 RC 2003 – Ed. 10/2009 e successive, nel caso in cui il Contraente della polizza sia anche il Proprietario del veicolo assicurato, all'atto della stipulazione e/o del rinnovo del contratto, il Contraente potrà avvalersi della facoltà di dichiarare in polizza di optare per il risarcimento del danno in "forma specifica" utilizzando il centro di riparazione indicato dalla Società tra quelli facenti parte del circuito "Auto Presto & Bene". In tal caso potrà usufruire della **riduzione di premio**, che dovrà essere indicata esplicitamente in polizza, pari a

- **0,5%** nel caso il proprietario sia residente in **Campania, Puglia, Sicilia o Calabria**;
- **2,5%** nel caso il proprietario sia residente in una regione diversa da quelle indicate al punto precedente.

**SETTORE III****29. AUTOCARRI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE**

Per gli autocarri e gli eventuali rimorchi eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone in servizio continuativo, si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi di corrispondente capienza, con un aumento del 10%.

**30. VEICOLI ADIBITI A SERVIZIO DI ALBERGHI, DI ISTITUTI RELIGIOSI, DI CURA, MINISCUOLABUS, SCUOLABUS, AUTOBUS E AUTOCARRI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE ED ESCLUSIVAMENTE DESTINATI A RILEVARE O RESTITUIRE AL DOMICILIO IL PERSONALE DIPENDENTE DA AZIENDE O ENTI ED AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP CON PIU' DI NOVE POSTI O FINO A NOVE POSTI MA CHE - PER EFFETTO DEL TRASPORTO SPECIFICO - OTTENGANO L'AUTORIZZAZIONE PER UN NUMERO DI POSTI SUPERIORE A NOVE:** Si applicano i premi previsti per i veicoli di uguale capienza in posti ridotti del 25%.

**31. VEICOLI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA**

Si applica il premio base (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus ad uso privato ridotto del 65%.

Qualora il veicolo traini un rimorchio identificato con targa prova, si applica, oltre al premio di cui sopra, un sovrappremio pari al 2% del premio stesso.

**32. TRENI LILLIPUZIANI (su ruote gommate)**

Si applica il premio base di tariffa fissa (da 30 a 40 posti) previsto per gli autobus ad uso privato ridotto del 65%.

**33. VEICOLI IN SERVIZIO DI LINEA URBANO ED EXTRA-URBANO**

Per i veicoli in servizio di linea urbano ed extraurbano la determinazione delle tariffe da applicare è riservata alla Direzione.

**34. VEICOLI CON RIMORCHIO**

Per i veicoli che trainano rimorchi identificati con targa propria si applica un aumento pari ad ulteriori 30 posti sul premio base del veicolo. Per tali rimorchi deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della successiva norma 33.

**35. RIMORCHI - RISCHIO STATICO**

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al **2% di quello previsto dalle tariffe fissa o con franchigia**, per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato. Vale il premio minimo previsto dal prontuario premi in vigore al momento della sottoscrizione.

Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rischio in sosta, se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

**34. TARIFFE APPLICABILI***a) Tariffa fissa con gruppo di sinistrosità progressa*

Va richiamata la Condizione Speciale "M" ed attribuito il gruppo di sinistrosità progressa previsto dalle seguenti norme: Premesso che per "5 anni precedenti" si intendono i 5 anni solari più il rateo dell'annualità in corso, così come definito nelle "norme comuni a tutti i settori" delle Condizioni di Assicurazione, l'assegnazione ai gruppi avviene in base alla seguente tabella, utilizzando l'osservazione della sinistrosità relativa agli anni indicati nella tabellina presente nell'attestazione di rischio; l'assegnazione ai gruppi avviene:

- Osservando il numero dei sinistri indicato in attestazione
- In presenza di sinistri considerando solamente quelli degli ultimi tre anni più l'annualità corrente
- Le polizze colpite da sinistri nel 4° o 5° anno precedente alla stipula o rinnovo del contratto e senza sinistri nel triennio più rateo saranno considerate indenne sinistri

**Tabella di assegnazione**

N° sinistri in attestato	GRUPPO ASSEGNATO IN BASE AL PERIODO OSSERVATO(*)				
	1 ANNO + ANNO CORRENTE	2 ANNI + ANNO CORRENTE	3 ANNI + ANNO CORRENTE	4 ANNI + ANNO CORRENTE	5 ANNI + ANNO CORRENTE
<b>0</b>	4	4	3	2	1
<b>1</b>	5	5	4	Da non considerare	
<b>2</b>	6	6	5	Da non considerare	
<b>3</b>	7	7	6	Da non considerare	
<b>4</b>	8	8	7	Da non considerare	
<b>5</b>	9	9	8	Da non considerare	
<b>6</b>	10	10	9	Da non considerare	
<b>Oltre 6</b>	10	10	10	Da non considerare	

(\*) IL PERIODO OSSERVATO E' COSTITUITO DALL'INTERO PERIODO DI ASSICURAZIONE MATURATO, CON IL MASSIMO DEI 5 ANNI PRECEDENTI PIU' L'ANNO CORRENTE

Per una migliore comprensione della regola di assegnazione si riporta la tabella seguente:

**IN ATTESTATO SONO RIPORTATI SINISTRI?**

NO	NUMERO ANNI VALORIZZATI				
	1 anno + corrente	2 anni + corrente	3 anni + corrente	4 anni + corrente	5 anni + corrente
	GRUPPO DI SINISTROSITA'				
	4	4	3	2	1

SI	NUMERO ANNI VALORIZZATI		
	1 anno + corrente	2 anni + corrente	3 anni + corrente
	GRUPPO DI SINISTROSITA'		
1 sinistro	5	5	5
2 sinistri	6	6	5
3 sinistri	7	7	6
4 sinistri	8	8	7
5 sinistri	9	9	8
6 sinistri	10	10	9
Oltre 6 sinistri	10	10	10

- In assenza di informazioni (intero attestato non presenta alcun dato valorizzato ma esclusivamente N.D./\*\*) il contratto deve essere sempre assegnato al gruppo di MASSIMO AUMENTO (gruppo **10** indipendentemente dell'uso del veicolo assicurato)
- Le indicazioni ND e NA interrompono il periodo riducendolo al numero di annualità consecutive per le quali l'informazione è presente.
- Per veicoli precedentemente non assicurati (N.A. prima assicurazione o voltura al P.R.A.) i gruppi di assegnazione sono:
  - **5** per veicoli extraurbani (escluso servizio di linea), da turismo, a noleggio, ad uso privato
  - **6** per veicoli in servizio di linea urbano ed extraurbano
- *In mancanza dell'attestato di rischio (e quindi in assenza di qualsivoglia dichiarazione) la polizza deve essere inderogabilmente assegnata al massimo GRUPPO DI SINISTROSITA', ovvero al gruppo **10***

REGOLE EVOLUTIVE: al termine di ciascuna annualità assicurativa si provvede alla riassegnazione dei gruppi utilizzando la tabella di assegnazione di cui sopra.



MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it



Divisione SASA  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

## **SETTORE IV**

### **35. PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO**

Le nuove carte di circolazione, conformi alla Direttiva 1999/37/CE del 29/4/99, non indicano più il "peso complessivo a pieno carico" (p.c. a p.c.), bensì la "massa massima a carico ammissibile del veicolo" (punto F2). Ai fini tariffari, tale dato corrisponde in tutto e per tutto al p.c. a p.c. della motrice.

Al punto O1 viene invece indicata la "massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile/a rimorchio frenato"; tale dato corrisponde al peso massimo rimorchiabile.

Al punto F3 viene indicata la "massa massima a carico ammissibile all'insieme" (F2+O1). Ai fini tariffari, tale dato corrisponde alla somma del p.c. a p.c. della motrice e di quello dell'eventuale rimorchio.

Nel caso di trattore stradale al fine di determinare la "tara" del veicolo è necessario sottrarre dal punto F3 quanto indicato al punto O1 della carta di circolazione

### **36. AUTOCARRI ED EVENTUALI RIMORCHI ECCEZIONALMENTE AUTORIZZATI AL TRASPORTO DI PERSONE**

- In servizio continuativo: Si applica il premio relativo agli autobus, o rimorchi, di corrispondente capienza aumentato del 10%.
- In servizio occasionale: Si applica per ogni giornata di rischio il 2% del premio relativo agli autobus o rimorchi di corrispondente capienza aumentato del 10% salvo, ove il contraente la richieda, l'applicazione della norma 5.

### **37. AUTOCARRI DESTINATI AL TRASPORTO NON CONTEMPORANEO DI PERSONE E COSE DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO SUPERIORE A 35 Q.LI**

Si applica il premio relativo agli autobus o relativi rimorchi di corrispondente capienza aumentato del 10%.

### **38. NOLEGGIO E LOCAZIONE**

- Veicoli dati a noleggio o locazione di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali (compresi i ciclomotori adibiti al trasporto di cose ed i motocarri): Si applica un sovrappremio del 85% sul corrispondente premio del veicolo da assicurare.
- Veicoli dati a noleggio o locazione di peso complessivo a pieno carico oltre 35 quintali: Si applica il premio previsto per il trasporto conto terzi.

### **39. AUTOCARRI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA**

Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A., ridotti del 50%.

### **40. AUTOCARRI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE AL TRASPORTO DI MARMÌ IN BLOCCO**

Si applicano i premi previsti per gli autocarri ed eventuali rimorchi di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A., ridotti del 50%.

### **41. TRASPORTO ANCHE OCCASIONALE DI MERCI PERICOLOSE, LUBRIFICANTI E SOSTANZE RADIOATTIVE**

- Veicoli adibiti al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano etc.): Si applica un sovrappremio del 25%.
- Veicoli adibiti al trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.): Si applica un sovrappremio del 100%.
- Veicoli adibiti al trasporto di sostanze radioattive: La definizione del premio è riservata alla Direzione.

### **42. TRATTORI STRADALI CON GANCIO E VEICOLI ADIBITI A TRASPORTI IMMONDIZIE**

Per i seguenti veicoli:

- veicoli adibiti a trasporti immondizie e nettezza urbana in genere
  - trattori stradali, quali definiti dall'art.54 lettera e) del Codice della Strada, muniti di solo gancio
- la determinazione delle tariffe da applicare è riservata alla Direzione.

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

**43. VEICOLI ATTREZZATI ED ADIBITI AD USO SPECIALE O PER TRASPORTI SPECIFICI, COMPRESI QUELLI TARGATI C.R.I. (L'elenco delle tipologie di veicoli riportato di seguito è tassativo)**

Tipo di veicolo	Tariffa applicabile
Veicoli usati da esercenti di circhi equestri o di spettacoli viaggianti, per il trasporto di attrezzature o per uso abitazione (muniti e non del «Nullaosta di agibilità» rilasciato dalle competenti autorità)	<b>Per i ciclomotori ed i motoveicoli:</b> si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri; <b>per autoveicoli:</b> si applicano i premi della Tariffa Fissa con Peius o della Tariffa con Franchigia previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima
Autoscale, Autotorri, Gru autocarrate (mezzi non idonei a portare carico utile proprio), Trasporti funebri, Piattaforme per lavoro aereo/Rampe telescopiche	Per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li: si applicano i premi della Tariffa Fissa con Peius o della Tariffa con Franchigia previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 45%</b> . Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un <b>aumento del 25%</b> ; <b>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li:</b> si applicano i premi della Tariffa Fissa con Peius o della Tariffa con Franchigia previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 45%</b> . Per i veicoli dati a noleggio o locazione, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi
Autocaravans (autoveicoli ad uso abitazione, ad uso ufficio, autocase, campers), di peso complessivo a pieno carico non superiore a 35 quintali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A., <b>ridotti del 50%</b></li> <li>• Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione, si applica un <b>aumento del 25%</b></li> <li>• Nel caso di prima assicurazione si assegna il <b>gruppo di sinistrosità UNO</b></li> </ul>
Autocaravans (autoveicoli ad uso abitazione, ad uso ufficio, autocase, campers), di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si applicano i premi previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico e provincia di residenza dell'intestatario al P.R.A., <b>ridotti del 33%</b>.</li> <li>• Per i veicoli dati a noleggio o locazione, ovvero adibiti al trasporto per conto di terzi, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi.</li> <li>• Nel caso di prima assicurazione si assegna il <b>gruppo di sinistrosità UNO</b></li> </ul>
Autolettighe, Autoambulanze, Veicoli per soccorso avanzato	si applicano i premi della Tariffa Fissa con Peius o della Tariffa con Franchigia previsti per gli autocarri - conto proprio - di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>augmentati del 5%</b>
Carri attrezzati, Autocompressori, Veicoli attrezzati per servizio di disinfezione e disinfestazione	<b>per i ciclomotori ed i motoveicoli:</b> si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri <b>ridotti del 25%</b> . Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un <b>aumento del 30%</b> ; <b>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li:</b> si applicano i premi della Tariffa Fissa con Peius o della Tariffa con Franchigia previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 25%</b> Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un <b>aumento del 30%</b> ; <b>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li:</b> si applicano i premi della Tariffa Fissa con Peius o della Tariffa con Franchigia previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 25%</b> Per i veicoli dati a noleggio o locazione, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi
Veicoli per riprese cinematografiche e televisive, Esposizioni e mostre (esclusa la vendita), Bibliobus (esclusa la vendita), Autopubblicitarie per mostre pubblicitarie (purché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e purché le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo), Parchi di divertimento, Veicoli per il trasporto di acqua potabile, Veicoli per il trasporto di latte (purché di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li), Trasporto carcerati, Autobanche, Autocappelle per funzioni religiose, Aulemobili, Automolini, Autoambulatori, Laboratori per analisi chimiche, fisiche e batteriologiche, Autoemoteche, Autostazioni schermografiche, Autopigiatrici, Autocatramatrici, Autoseghe, Stazioni mobili per calcestruzzo, Gruppi elettrogeni, Autopompe, Idrovore, Stazioni mobili per trivellazioni, Stazioni per rilievi sismici, Officine mobili, Presse auto, Autospurghi, Autospazzatrici, Autoinnaffiatrici	<b>per i ciclomotori ed i motoveicoli:</b> si applicano i premi previsti per ciclomotori per trasporto di cose e motocarri <b>ridotti del 21%</b> . Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un <b>aumento del 25%</b> ; <b>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li:</b> si applicano i premi della Tariffa Fissa con Peius o della Tariffa con Franchigia previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 35%</b> . Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un <b>aumento del 25%</b> ; <b>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li:</b> si applicano i premi della Tariffa Fissa con Peius o della Tariffa con Franchigia previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 35%</b> . Per i veicoli dati a noleggio o locazione, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi
Autobetoniere, Veicoli adibiti ad uso negozio e Veicoli adibiti ad uso ufficio, Rappresentazioni Teatrali	<b>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima fino a 60 q.li:</b> si applicano i premi della Tariffa Fissa con Peius o della Tariffa con Franchigia previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 25%</b> . Per i veicoli dati a noleggio o locazione, in luogo della predetta riduzione si applica un <b>aumento del 25%</b> ; <b>per autoveicoli di peso complessivo a pieno carico / massa massima oltre 60 q.li:</b> si applicano i premi della Tariffa Fissa con Peius o della Tariffa con Franchigia previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico / massa massima <b>ridotti del 25%</b> . Per i veicoli dati a noleggio o locazione, la predetta riduzione si applica sui premi previsti per gli autocarri - conto terzi

**44. VEICOLI CON RIMORCHIO**



MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it



Divisione SASA  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

- Autocarri, autobotti, autocisterne, veicoli per uso speciale o per trasporti specifici che trainano rimorchi identificati con targa propria: Si applica il premio previsto per autocarri, autobotti, autocisterne e veicoli per usi speciali di peso complessivo a pieno carico corrispondente a quello della motrice aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione. Il premio non può essere inferiore al premio della sola motrice.
- Trattori muniti di ralla per il traino di semirimorchi (autoarticolati) o di doppio allestimento (ralla e gancio): Si applica il premio previsto per autocarri, autobotti ed autocisterne di peso complessivo a pieno carico corrispondente alla tara del trattore, aumentato del peso massimo rimorchiabile quale risulta dalla carta di circolazione.
- Mototrattori che trainano rimorchi identificati con targa propria: Si applica un aumento del 5% sul premio del motoveicolo stesso.

Per i rimorchi dei veicoli di cui sopra, se identificati con targa propria, deve essere inoltre stipulata assicurazione ai sensi della successiva norma 44. Qualora il rimorchio trainato sia adibito al trasporto di merci pericolose e lubrificanti nella determinazione del premio relativo al trattore stradale si applicano le disposizioni previste dalla precedente norma 41.

#### 45. RIMORCHI - RISCHIO STATICO

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato un premio pari al **2% di quello previsto dalle tariffe fissa con pejus o con franchigia**, per un autocarro di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato. Vale il premio minimo previsto dal prontuario premi in vigore al momento della sottoscrizione.

Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rischio in sosta, se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

#### 46. TRASPORTATI SU CICLOMOTORI

Nel caso di ciclomotori dotati di certificato di circolazione e di targa personale - ai sensi D.P.R. n.153 del 6 marzo 2006 – qualora il veicolo sia omologato per il trasporto di un passeggero, verrà applicato un sovrappremio pari al 25% del premio annuo R.C.A..

#### 47. TARIFFE APPLICABILI

##### AUTOCARRI LEGGERI ED AUTOCARRI PESANTI

a) *Tariffa fissa con maggiorazione del premio in caso di sinistro (pejus) e gruppi di sinistrosità progressa*

Va richiamata la Condizione Speciale "L" ed attribuito il gruppo di sinistrosità progressa previsto dalle seguenti norme. l'assegnazione ai gruppi avviene in base alla seguente tabella, utilizzando l'osservazione della sinistrosità relativa agli anni indicati nella tabellina presente nell'attestazione di rischio; l'assegnazione ai gruppi avviene:

- Osservando il numero dei sinistri indicato in attestazione
- In presenza di sinistri considerando solamente quelli degli ultimi tre anni più l'annualità corrente
- Le polizze colpite da sinistri nel 4° o 5° anno precedente alla stipula o rinnovo del contratto e senza sinistri nel triennio più rateo saranno considerate indenne sinistri

##### Tabella di assegnazione

N° sinistri in attestato	GRUPPO ASSEGNATO IN BASE AL PERIODO OSSERVATO (*)				
	1 ANNO + ANNO CORRENTE	2 ANNI + ANNO CORRENTE	3 ANNI + ANNO CORRENTE	4 ANNI + ANNO CORRENTE	5 ANNI + ANNO CORRENTE
0	4	4	3	2	1
1	4	4	4	4	3
2	6	6	5	Da non considerare	
3	7	7	6	Da non considerare	
4	8	8	7	Da non considerare	
5	9	9	8	Da non considerare	
6	10	10	9	Da non considerare	
Oltre 6	10	10	10	Da non considerare	

**Unipol**  
GRUPPO



MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

Divisione SASA  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

(\*) IL PERIODO OSSERVATO E' COSTITUITO DALL'INTERO PERIODO DI ASSICURAZIONE MATURATO, CON IL MASSIMO DEI 5 ANNI PRECEDENTI PIU' L'ANNO CORRENTE

NOTE:

- In assenza di informazioni (N.D.) il contratto deve essere assegnato:
  - Al gruppo **7** per autocarri fino q.li 35 o oltre q.li 35 se CONTO PROPRIO
  - Al gruppo **8** per autocarri oltre 35 q.li CONTO TERZI
- Per veicoli precedentemente non assicurati (N.A. prima assicurazione o voltura al P.R.A.) i gruppi di assegnazione sono:
  - gruppo **4** per autocarri fino q.li 35 o oltre q.li 35 se CONTO PROPRIO
  - gruppo **5** per autocarri oltre 35 q.li CONTO TERZI
  - gruppo **1** per I veicoli ad USO ABITAZIONE, UFFICIO, AUTOCASE E CAMPERS
- le indicazioni ND e NA interrompono il periodo riducendolo al numero di annualità consecutive per le quali l'informazione è presente.
- In mancanza dell'attestato di rischio (e quindi in assenza delle dichiarazioni) la polizza deve essere assegnata al GRUPPO **10**
- I RIMORCHI e le TARGHE PROVA NON SONO SOGGETTI A GRUPPO DI SINISTROSITA'; per tali veicoli trova pertanto applicazione la sola tariffa FISSA senza gruppo di sinistrosità.

**REGOLE EVOLUTIVE:** al termine di ciascuna annualità assicurativa si provvede alla riassegnazione dei gruppi utilizzando la tabella di assegnazione di cui sopra.

*b) Tariffa con franchigia fissa ed assoluta*

(valida esclusivamente per polizze amministrate con la formula "LIBRO MATRICOLA")

Va richiamato l'art. 23 ed indicata in polizza la franchigia prescelta (€ 129,00, € 258,00, € 516,00, € 1.000,00); qualora l'attestazione rilasciata dalla precedente Compagnia assicuratrice preveda la formula tariffaria "tariffa fissa con pejus" e l'applicazione del "pejus" per sinistrosità, in luogo delle franchigie sopraindicate dovranno essere applicate – per la sola prima annualità – le franchigie "maggiorate" nella misura indicata al prontuario premi (€ 258,00, € 433,00, € 733,00, € 1.000,00)

**MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI PER TRASPORTO DI COSE**

*c) bonus malus ciclomotori, motocicli e motocarri:*

si applicano le condizioni previste all'art.48 corrispondente alla formula tariffaria "Bonus Malus" per i veicoli del settore V

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

## SETTORE V

### 48. CLASSE "BONUS MALUS" (Criteri di assegnazione della classe di merito)

- Per i veicoli di prima assicurazione, conseguente a nuova immatricolazione o a trasferimento di proprietà, il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (salvo quanto previsto nella nota sotto riportata)
- Nel caso di contratto con provenienza dalla stessa o da altra Compagnia si procede all'assegnazione della classe di merito seguendo le indicazioni previste dalla seguente tabella:

<b>REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO</b>			
NEL CASO DI	CLASSE DI ASSEGNAZIONE C.U.	SINISTRI RILEVATI IN ATTESTAZIONE	CLASSE DI MERITO SASA
Attestato scaduto da più di 1 anno proveniente <u>dalla stessa o da altra Compagnia</u>	Qualsiasi	0	14
		1	18
		2 o più	18
Attestato (scaduto da non più di 1 anno), proveniente <u>da altra Compagnia</u> , con 1 o 2 anni più L'ANNO CORRENTE valorizzati	Qualsiasi	0	14
		1	18
		2 o più	18
Attestato (scaduto da non più di 1 anno), proveniente <u>da altra Compagnia</u> , con 3 anni più L'ANNO CORRENTE valorizzati	Qualsiasi	0	13
		1	18
		2 o più	18
Attestato (scaduto da non più di 1 anno), proveniente <u>da altra Compagnia</u> , con 4 anni più L'ANNO CORRENTE valorizzati	Qualsiasi	0	12
		1	17
		2 o più	18
Attestato (scaduto da non più di 1 anno), proveniente <u>da altra Compagnia</u> , con 5 anni più L'ANNO CORRENTE valorizzati	Inferiore a 11	0	Vedi note **
	Pari o superiore a 11	0	11
	Qualsiasi	1	16
	Qualsiasi	2 o più	18

NOTE:

\*\* *La classe SASA di assegnazione è pari alla CU, ma comunque non inferiore alla 7*

- In caso di prima assicurazione dopo la prima immatricolazione o una volta in presenza di valido attestato di rischio conseguito per altro veicolo (veicolo di riferimento), della medesima tipologia di quello da assicurare ed appartenente allo stesso proprietario/locatario (persona fisica – non azienda, società, ente, ecc.) o ad un suo familiare convivente, **ferma la classe di merito CU riportata nell'ultimo attestato di rischio conseguito per il veicolo della medesima tipologia**, il contratto dovrà essere assegnato alla seguente classe di merito SASA:
  - quella riportata nell'attestato di rischio SASA (se prevista);
  - quella determinata in relazione a quanto previsto dalla tabella sopra riportata ovvero dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di attestato rilasciato da altra Compagnia
- In fase di attribuzione (emissione della polizza) della classe di merito l'indicazione "NA" ed "ND" significano "pagellino incompleto" e NON DEVONO ESSERE LETTE COME ASSENZA SINISTRI, ma deve essere SCARTATO L'ANNO.
- In caso di veicolo proveniente dalla stessa compagnia, con attestato scaduto da non più di 1 anno (365 giorni), verrà applicata la medesima classe di assegnazione prevista dall'attestato stesso.
- In assenza di dichiarazione la mancata consegna di attestazione rilasciata da altra Compagnia comporta l'assegnazione alla **classe di merito 18**
- Non è consentito il mantenimento della classe di merito tra ciclomotori e motoveicoli, anche se appartenenti allo stesso settore tariffario.

### Regole di evoluzione della classe di merito al rinnovo contrattuale

L'evoluzione della classe di merito a ciascuna scadenza annuale di contratto è determinata in base ai sinistri liquidati e/o accaduti nel periodo di osservazione, così come definito dalle Condizioni di Assicurazione in vigore per il contratto considerato.

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

**49. ALTRI PARAMETRI DI PERSONALIZZAZIONE:**

ETA': il premio di tariffa è sempre determinato con riferimento al punteggio più elevato tra quelli del:

- Contraente
- Proprietario (locatario nel caso di veicolo in leasing)

Nel caso di COMPROPRIETA' del veicolo assicurato il profilo del PROPRIETARIO (locatario nel caso di veicolo in leasing) è rappresentato dal soggetto con punteggio più elevato tra quelli dei cointestatari.

COMUNE/PROVINCIA DI RESIDENZA PROPRIETARIO/LOCATARIO: il punteggio è calcolato sul CODICE DI AVVIAMENTO POSTALE del proprietario/locatario; laddove il CAP risulti mancante o errato, deve essere applicato il punteggio del capoluogo di provincia ove si trova ubicato il comune di residenza del proprietario.

**50. TRASPORTATI SU CICLOMOTORI E QUADRICICLI LEGGERI**

Nel caso di ciclomotori e quadricicli leggeri dotati di certificato di circolazione e di targa personale - ai sensi D.P.R. n.153 del 6 marzo 2006 – qualora il veicolo sia omologato per il trasporto di un passeggero, verrà applicato un sovrappremio pari al 25% del premio annuo R.C.A..

**51. MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE AD USO PRIVATO PER I QUALI LA CARTA DI CIRCOLAZIONE NON CONSENTE IL TRASPORTO DI ALTRE PERSONE OLTRE IL CONDUCENTE**

Si applicano i corrispondenti premi di tariffa ridotti del 33%.

**52. MOTOCARROZZETTE E MOTOSLITTE DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO**

I premi sono aumentati del 35%.

**53. NOLEGGIO O LOCAZIONE DI CICLOMOTORI, QUADRICICLI LEGGERI, MOTOCICLI, QUADRICICLI, MOTOCARROZZETTE E MOTOSLITTE SENZA CONDUCENTE**

I premi sono aumentati del 100%.

**54. MOTOSLITTE**

Si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata.

**55. MOTOCICLI E MOTOCARROZZETTE ADIBITI ESCLUSIVAMENTE A SCUOLA GUIDA**

Si applicano i premi previsti per i motocicli di pari cilindrata, compresa la riduzione del 33% se la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente.

**56. GUIDATORE ESCLUSIVO**

Può essere richiamata la Condizione Particolare Q) GUIDATORE ESCLUSIVO, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il veicolo da assicurare sia un motociclo uso privato
- il contraente sia uguale al proprietario
- il contraente ed il proprietario siano un maschio o una femmina di età superiore a 30 anni
- il contratto sia assegnato ad una classe non superiore alla 14 e non ci siano sinistri nelle annualità valorizzate della tabella di sinistrosità pregressa dell'attestato di rischio
- venga emessa una polizza nuova o una sostituzione di contratto a scadenza annua

Il richiamo della Condizione Particolare "Q" prevede una riduzione di punteggio secondo quanto indicato sul prontuario premi ed esclude la possibilità di richiamare la Condizione Particolare R) GUIDATORE ESPERTO.

**57. GUIDATORE ESPERTO**

Può essere richiamata la Condizione Particolare R) GUIDATORE ESPERTO, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il veicolo da assicurare sia un motociclo uso privato
- il contraente ed il proprietario siano un maschio o una femmina di età superiore a 30 anni
- il contratto sia assegnato ad una classe non superiore alla 14 e non ci siano sinistri nelle annualità valorizzate della tabella di sinistrosità pregressa dell'attestato di rischio

**Unipol**  
GRUPPO



MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

Divisione SASA  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

- venga emessa una polizza nuova o una sostituzione di contratto a scadenza annua
- Il richiamo della Condizione Particolare "R" prevede una riduzione di punteggio secondo quanto indicato sul prontuario premi ed esclude la possibilità di richiamare la Condizione Particolare Q) GUIDATORE ESCLUSIVO.

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
**Sede Legale e Direzione**

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
[www.milass.it](http://www.milass.it)

**Divisione SASA**  
**Direzione Trieste**

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

## **SETTORE VI**

### **58.MACCHINE OPERATRICI**

L'assicurazione può essere prestata solamente per i veicoli corredati del certificato per circolare su strada (ad esempio carrelli, autogru, pale, dumper, escavatori, mezzi sgombraneve, rulli). La garanzia comprende il rischio del traino di eventuali rimorchi.

### **59.GATTO DELLE NEVI**

- Veicolo adibito esclusivamente alla battitura di terreni innevati.  
Si applicano i premi previsti per i rulli compressori.
- Veicolo adibito al trasporto di cose.  
Si applicano i premi previsti per i rulli compressori aumentati del 100%.
- Veicolo adibito anche al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e cose.  
Si applicano i premi previsti per i rulli compressori aumentati del 300%.

### **60.RIMORCHI - RISCHIO STATICO**

Per ogni rimorchio identificato con targa propria o telaio deve essere stipulata una polizza separata ed applicato un premio pari al **2% di quello previsto dalla tariffa fissa**, per un autocarro di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato. Vale il premio minimo previsto dal prontuario premi in vigore al momento della sottoscrizione.

Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rischio in sosta, se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

## ***SETTORE VII***

### **61. MACCHINE AGRICOLE**

La garanzia comprende i danni alle persone trasportate nel rispetto della normativa vigente, nonché il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli.

Per le macchine su cingoli o su ruote non gommate sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale.

### **62. RIMORCHI - RISCHIO STATICO**

Per ogni rimorchio identificato con targa propria deve essere stipulata polizza separata ed applicato il relativo premio, come indicato sulla tariffa.

- Non sono ammessi contratti di durata inferiore ad un anno.
- Non è ammesso il frazionamento del premio.

Con tale polizza sono coperti i danni a terzi derivanti dal rischio in sosta, se staccato dalla motrice, i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del rimorchio stesso.

**Unipol**  
GRUPPO



**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Sede Legale e Direzione

20161 Milano - Via Senigallia, 18/2  
Tel. (+39) 02.6402.1 - Fax (+39) 02.6402.2331  
www.milass.it

**Divisione SASA**  
Direzione Trieste

34123 Trieste - Riva Tommaso Gulli, 12  
Tel (+39) 040.3190.111  
Fax (+39) 040.300.624

Capitale sociale € 373.682.600,42 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00010 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046